

STATUTO

Associazione di volontariato "AGAPE"

Art.1

Costituzione – Denominazione – Sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di Associazione denominata "AGAPE" di seguito detta per brevità organizzazione.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni distaccate.

Per eventuale cambiamento di sede non comporta modifica dello Statuto

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge n. 266 dell'11 Agosto del 1991, dalla Legge Regionale n. 18 del 19 Aprile 1995 e da loro eventuali future modifiche.

Art.2

Finalità

L'organizzazione, avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti non ha alcuno scopo di lucro, ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e persegue i seguenti scopi:

- a) Promuovere e sensibilizzare ogni attività che possa dare aiuto e contribuire al miglioramento della qualità di vita dei soggetti più deboli quali anziani, bambini, malati, immigrati.
- b) Organizzare e gestire attività di recupero scolastico per bambini ed adolescenti in difficoltà.
- c) Promuovere ed istituire dei centri di aggregazione per anziani organizzando attività ricreative ed artigiane.
- d) Promuovere ed organizzare visite guidate presso case famiglie ed ospedali per meglio sensibilizzare e far conoscere il problema del disagio sociale.
- e) Costruire legami sinergici sul territorio promuovendo iniziative volte in particolare ad avvicinare i giovani al mondo del volontariato;
- f) Attivare forme di collaborazione con istituzioni enti e associazioni che operano nel campo della scuola e del disagio sociale.
- g) Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche relative al disagio sociale, anche tramite eventi informativi e manifestazioni sul territorio.
- h) Promuovere e realizzare la raccolta di fondi, risorse e dotazioni, necessari per sostenere le attività, attuando qualsiasi iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi medesimi;

Tutte le attività sono di volontariato, inteso come donazione, come impegno perché nella sofferenza ogni persona possa trovare la dignità dovuta ad ogni uomo ma in modo particolare all'uomo sofferente. Le attività sono svolte in maniera prevalente e determinante da i soci volontari dell'Associazione.

Art.3

Aderenti – Modalità di ammissione ed esclusione

Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni il quale decide in via definitiva.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Rimane esclusa la temporaneità della vita associativa da parte del socio.

Art.4

Diritti e obblighi degli aderenti

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a candidarsi alle cariche sociali, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato. Possono far parte dell'associazione anche minorenni per i quali è escluso il diritto di voto attivo e passivo ma non la partecipazione a tutte le attività poste in essere dall'Organizzazione. Gli stessi potranno aderire in qualità di soci tramite il genitore che esercita la patri potestà.

Art.5

Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Segretario/ Tesoriere;
- Collegio dei probiviri;
- Collegio dei revisori dei conti.

Art.6

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 14 e 15.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell'organizzazione, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale (qualora si presentasse l'esigenza);
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8
Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art.9
Segretario – Tesoriere

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

Art.10
Collegio dei probiviri
(da costituirsi in caso di necessità)

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica senza formalità di procedure. La sentenza arbitrale emessa è inappellabile.

Art.11
Collegio dei revisori dei conti
(da costituirsi in caso di necessità)

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.12
Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13
Risorse economiche – Quota sociale

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.14
Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i bilanci preventivo (entro il 31 ottobre dell'anno in corso per l'anno successivo) e consuntivo (entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti (facendo riferimento all'art. 21 C.C.)

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 15

Modifiche allo statuto - Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.
Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in quello o analogo settore.

Art. 16

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Charlelle
Dionigi
Antonio
Flaviano
Giovanni
Eddy